



REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025

VOTO DOMICILIARE

PER ELETTORI IN DIPENDENZA VITALE DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Il decreto-legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalle legge 7 maggio 2009 n. 46 ha introdotto, la modalità di voto domiciliare.

Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, nonché gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 hanno la possibilità, su espressa richiesta, di essere ammessi al voto nella predetta dimora.

Gli interessati dovranno far pervenire non oltre il 20° giorno antecedente la data della votazione e quindi **ENTRO LUNEDI' 19 MAGGIO 2025** al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:

- una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo;
- copia della tessera elettorale;
- **un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi della azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, "da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio";** il medesimo certificato potrà attestare altresì l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Il Sindaco, a conclusione della relativa istruttoria, rilascerà a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli appositi elenchi.

Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario. Possono avvalersi del voto domiciliare anche gli elettori che risiedono in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale: in ogni caso la dichiarazione deve essere sempre presentata al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali si risulta iscritti, rammentando che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito della regione per cui è elettore.

Per ulteriori informazioni è a disposizione l'Ufficio Elettorale del Comune (tel 0365/954008)